



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA

“Antonio Scontrino” – Trapani

Decreto n. 752

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508” e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani;

VISTA la proposta di Regolamento per la fruizione del monte ore di servizio dei docenti, approvata dal Consiglio Accademico con delibera n. 16 del 14/1/2015;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 27/1/2015 di approvazione della proposta di Regolamento per la fruizione del monte ore di servizio dei docenti;

DECRETA

E’ emanato il Regolamento per la fruizione del monte ore di servizio dei docenti allegato al presente Decreto. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale.

Trapani, 02/02/2015

Il Presidente
Dott. Mario Barbara





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Conservatorio di Musica di Stato

"Antonio Scontrino" – Trapani

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL MONTE ORE DI SERVIZIO DEI DOCENTI

Art. 1

1. I docenti del Conservatorio articolano il loro monte ore annuo di servizio, nel periodo tra il 1° novembre e il 15 giugno, in non meno di 18 diverse settimane di lezione, assicurando un minimo di due lezioni mensili in settimane non contigue.
2. Le lezioni riferite al periodo tra il 1° novembre e il 15 giugno vanno di norma tenute sempre nello stesso o negli stessi giorni della settimana.
3. Le eventuali lezioni rimanenti, riferite al periodo tra il 16 giugno e il 31 ottobre, possono essere programmate liberamente dai docenti, ma sempre nel rispetto dei criteri stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 2

1. I docenti programmano un massimo di sette ore giornaliere consecutive di lezione.
2. Orari eccedenti le sette ore giornaliere devono essere intervallati da almeno trenta minuti di riposo.
3. In nessun caso si possono superare le nove ore giornaliere e le 24 ore settimanali di lezione.
4. Per le lezioni collettive, non possono in nessun caso essere programmate più di tre ore consecutive per gruppo.
5. Per gli studenti frequentanti la scuola, le lezioni vanno fissate in orario compatibile con quello scolastico.

Art. 3

1. I docenti di discipline interpretative d'insieme possono concordare con il Direttore, anche nel corso dell'anno accademico, una scansione delle lezioni che tenga conto della programmazione artistica dell'Istituzione.

Art. 4

1. Non possono essere fissate lezioni durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, eccezion fatta per particolari esigenze connesse alla programmazione didattica e artistica dell'Istituzione, concordate con il Direttore.

Art. 5

1. Ciascun docente consegna al Direttore il calendario completo delle lezioni dell'anno accademico entro i termini previsti annualmente da apposita circolare.
2. Il Direttore controlla la rispondenza del calendario ai criteri dettati dal presente regolamento e, in caso positivo, lo approva e ne cura la pubblicazione sul sito Internet dell'Istituzione. In caso contrario, il Direttore invita motivatamente i docenti a riformulare il calendario.

Art.6

1. Il docente che per qualsiasi motivo non possa tenere lezione in uno dei giorni programmati, ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Direttore, indicando contestualmente, ove necessario, la data e l'orario di recupero, sempre secondo i criteri dettati dal presente regolamento.
2. Il Direttore esercita il controllo di cui all'art. 5 comma 2 e, in caso di esito positivo, approva le modifiche al calendario e ne cura la tempestiva pubblicità.
3. Il docente comunica personalmente agli studenti ogni variazione al calendario delle lezioni.

Art. 7

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, entra in vigore a partire dall'anno accademico 2015/2016.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Accademico e trasmesse al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.